PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 8 (Allegato F)

La presente convenzione, la quale sara' sottoposta al Parlamento contemporaneamente al progetto sulla sistemazione generale delle altre ferrovie del regno, e non sara' ne' definitiva, ne' valida che per legge, potra' dal Governo e dal concessionario venire dichiarata risolta, ove entro il termine di tre mesi dalla promulgazione della relativa legge non siano state emesse e rese esecutorie le deliberazioni dei Comuni e Corpi morali ai quali e' dal concessionario richiesto un concorso in azioni per la somma di 900,000 lire.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale, a Torino, oggi ventun maggio mille ottocento sessantaquattro.

Firmati all'originale:

Il Ministro dei lavori pubblici L. Menabrea. Gaetano Capuccio.

Il capo-sezione Coboevich.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/allegato-f-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it